

Regolamento del Comitato per la valutazione dei docenti

Art. 1 comma 129 Legge 107/2015

Art. 1 Composizione del comitato

Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito dai seguenti componenti:

- Il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente
- Tre docenti dell'Istituzione Scolastica di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto
- Due rappresentanti dei genitori
- Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale

Art. 2 Compiti del Comitato

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato nella Legge 107/2015:
 - A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica nonché al successo formativo degli alunni
 - B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione alla ricerca didattica alla documentazione e alla diffusione delle buone pratiche didattiche
 - C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per lo svolgimento di questo compito la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.
3. Il Comitato formula, a richiesta dei docenti interessati, la valutazione di cui all'art. 448 del Testo Unico 297/94, previa relazione del Dirigente Scolastico ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del suddetto Testo Unico.

Art. 3 Durata in carica

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede a nuova designazione da parte del Collegio o del Consiglio d'Istituto. nel caso di perdita dello status quo di un genitore si procede a nuova designazione nell'ambito del Consiglio d'Istituto

Art. 4 Convocazione del Comitato

La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente che convoca e presiede il Comitato. Il Presidente convoca l'organo ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato stesso. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

Art. 5 Attribuzione del segretario

Il comitato individua al suo interno un segretario per la verbalizzazione. Il segretario redige il verbale della seduta in un registro a pagine numerate. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 6 Validità della seduta quorum strutturale e quorum deliberativo

Le sedute del Comitato per la definizione dei criteri di attribuzione del bonus sono valide con la presenza della sola maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati (quorum strutturale), mentre per quanto attiene al quorum deliberativo resta valido quanto previsto per la generalità degli OO.CC. al comma 3, dell'art. 37, del Testo Unico: "le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente" .

Art. 7 Modalità e validità di votazione

Al termine della discussione possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La votazione per le decisioni da assumere è palese, è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone.

Art. 8 Status dei membri del Comitato e obbligo di riservatezza

Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. Essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalla norma.

Art. 9 Modifiche ed integrazione dei criteri

Il Comitato, come previsto dalla normativa vigente, decide sull'adozione, sulla conferma o sulla modifica del regolamento e dei criteri relativi alla valorizzazione del merito dei docenti. Le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri sono deliberate, di norma, entro il 30 ottobre, di ciascun anno scolastico e hanno valore per l'anno scolastico di riferimento.

Art. 10 Accesso agli atti

L'accesso agli atti prodotti dal Comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Approvato all'unanimità/a maggioranza dal Comitato per la valutazione dei docenti.